



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**C.C. Numero 16 del 22/04/2010**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Comunicazione al Consiglio Comunale dei provvedimenti di utilizzo del fondo di riserva adottati dalla Giunta Comunale nel periodo 15/2/2010 - 8/4/2010.**

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Si	MARELLI MASSIMO	Si
ARICI REMO	Si	MASUTTI LUCIA	Si
CALABRIA EMANUELE	Si	NEGRINI LAURA	Si
CERETTI DAMIANO	Si	PEA FRANCESCO	Si
CODENOTTI MATTEO	Si	PENAZZA MARCO	Si
DELORENZI CHIARA	Si	PREVACINI EDDA	Si
FERLUCCI GIOVANNA	Si	QUARENA STEFANO	Si
GNOCCHI MARGHERITA	Si	ROSOLA ELISA	Si
LAZZARI LUCIA	Si	VERONA RENATO	Si
MARCHINA BRUNO	Si	ZANELLI GIORGIO	==
MARCHINA ILARIA	Si		

Nro Presenti: 20

Nro Assenti : 1

Partecipa il Segretario Generale Siciliano Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia  
\*\*\*\*\*

## Delibera n. 16 del 22 aprile 2010

**OGGETTO:** comunicazione al Consiglio Comunale dei provvedimenti di utilizzo del fondo di riserva adottati dalla Giunta Comunale nel periodo 15/2/2010 – 8/4/2010.

### IL SINDACO

Rilevato che il 2° comma dell'art. 166 "Fondo di riserva" del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, prescrive che "Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.";

Visto l'art. 32 del regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 38 del 26/5/2003;

Visto l'elenco delle deliberazioni adottate dal 15/2/2010 al 8/4/2010 dalla Giunta Comunale che hanno disposto il prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del T.U.E.L. D.to Leg.vo n. 267/2000;

### COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE

i prelievi dal fondo di riserva disposti con le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale dal 15/2/2010 al 8/4/2010 ai sensi dell'art. 166 del T.U.E.L. D.to Leg.vo n. 267/2000 qui di seguito elencate:

#### Delibera n. 53 del 29 marzo 2010

**OGGETTO:** "Prelievo dal fondo di riserva"

€ 10.200,00



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**C.C. Numero 17 del 22/04/2010**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione dei verbali della riunione del Consiglio Comunale del 1° marzo 2010.**

L'anno duemiladieci addi ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Si	MARELLI MASSIMO	Si
ARICI REMO	Si	MASUTTI LUCIA	Si
CALABRIA EMANUELE	Si	NEGRINI LAURA	Si
CERETTI DAMIANO	Si	PEA FRANCESCO	Si
CODENOTTI MATTEO	Si	PENAZZA MARCO	Si
DELORENZI CHIARA	Si	PREVACINI EDDA	Si
FERLUCCI GIOVANNA	Si	QUARENA STEFANO	Si
GNOCCHI MARGHERITA	Si	ROSOLA ELISA	Si
LAZZARI LUCIA	Si	VERONA RENATO	Si
MARCHINA BRUNO	Si	ZANELLI GIORGIO	==
MARCHINA ILARIA	Si		

Nro Presenti: 20  
Nro Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Siciliano Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia  
\*\*\*\*\*

## Delibera n. 17 del 22 aprile 2010

**OGGETTO:** approvazione dei verbali della riunione del Consiglio Comunale del 1° marzo 2010.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dati per letti i verbali della seduta consiliare del 1° marzo 2010, copia dei quali è stata consegnata ai capigruppo consiliari e depositata agli atti della presente riunione del Consiglio comunale;

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti,

### DELIBERA

di approvare i verbali della seduta consiliare del 1° marzo 2010 redatti a cura del Segretario generale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Brescia presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**C.C. Numero 18 del 22/04/2010**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Adesione, ai sensi art. 30 D.lgs. n. 267/2000, alla convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione di prestiti obbligazionari e altre forme di ricorso all'indebitamento - capofila Comune di Cazzago S.Martino.**

L'anno duemiladieci addi ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Si	MARELLI MASSIMO	Si
ARICI REMO	Si	MASUTTI LUCIA	Si
CALABRIA EMANUELE	Si	NEGRINI LAURA	Si
CERETTI DAMIANO	Si	PEA FRANCESCO	Si
CODENOTTI MATTEO	Si	PENAZZA MARCO	Si
DELORENZI CHIARA	Si	PREVACINI EDDA	Si
FERLUCCI GIOVANNA	Si	QUARENA STEFANO	Si
GNOCCHI MARGHERITA	Si	ROSOLA ELISA	Si
LAZZARI LUCIA	Si	VERONA RENATO	Si
MARCHINA BRUNO	Si	ZANELLI GIORGIO	==
MARCHINA ILARIA	Si		

Nro Presenti: 20

Nro Assenti : 1

Partecipa il Segretario Generale Siciliano Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

### Delibera n. 18 del 22 aprile 2010

**OGGETTO:** adesione, ai sensi art. 30 D.lgs. n. 267/2000, alla convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione di prestiti obbligazionari e altre forme di ricorso all'indebitamento – capofila Comune di Cazzago S.Martino.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del D.L.gvo n. 267/2000 prevede che i Comuni e le Provincie possano stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato e continuativo funzioni e servizi determinati;
- il comma 4 dello stesso articolo, al fine di sviluppare tali forme associative tra Enti, prevede la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- con la presente convenzione si intende negoziare unitariamente condizioni di emissione di prestiti obbligazionari e di altre forme di ricorso all'indebitamento attraverso l'individuazione di un Comune capo fila che agirà in nome e per conto del Comune di Gussago al fine di ottenere le migliori condizioni possibili di mercato;
- è possibile, attraverso l'adozione della presente convenzione anche successivamente da parte di altri Enti locali presenti sul territorio nazionale, delegando il Comune capo fila, avere le stesse condizioni acquisite dal Comune di Cazzago San Martino (in quanto Ente capo fila) nell'ambito della durata della convenzione stessa e prevedere l'adesione all'associazione da parte di altri enti locali anche al di fuori della Provincia di Brescia, previa approvazione della convenzione vigente al momento dell'adesione;

Ravvisata l'opportunità e la convenienza di aderire alla convenzione per i seguenti motivi:

- a) ottenere maggior potere contrattuale con conseguenti migliori condizioni contrattuali;
- b) permettere l'accesso a nuove norme di finanziamento anche a un comune di media piccola dimensione che difficilmente riuscirebbe a porre in essere procedure complesse e di importo non interessante per gli istituti di credito;
- c) avvalersi di una struttura professionale più ampia e specializzata, che opererà nelle procedure di negoziazione in luogo e per conto degli enti deleganti;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato "A"

Dato atto che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 16/4/2010;

\*\*\*\*\*

Il dettaglio della relazione introduttiva, del dibattito e delle dichiarazioni di voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale.

\*\*\*\*\*

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti,

### DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.267 del 18.08.2000, la convenzione per la

negoziatura unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazioni e di altre forme di ricorso all'indebitamento nell'articolato di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di sottoscrivere eventuali atti necessari al perfezionamento dell'adesione alla presente convenzione, con facoltà di inserire nell'atto, fatta salva la sostanza del negozio, così come risulta dal presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie e utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso.
- 3) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale;
- 4) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Brescia presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

## Allegato "A" alla deliberazione del C.C. N. 18 del 22/4/2010

### CONVENZIONE AI SENSI ART.30 D.Lgs. n. 267/2000 PER LA NEGOZIAZIONE UNITARIA DELLE CONDIZIONI DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.

#### **ART. 1 - Accordo associativo**

Il Comune di \_\_\_\_\_, unitariamente ad altri Enti Locali, aderisce alla convenzione che individua il Comune di Cazzago S.M., in qualità di Ente capo fila, ai fini della gestione unitaria delle procedure di scelta e di affidamento dell'intermediario finanziario cui affidare tutti i servizi connessi all'emissione di prestiti obbligazionari comunali e per la negoziazione unitaria di altre forme di ricorso all'indebitamento secondo le modalità di seguito indicate.

#### **ART. 2 - Finalità della convenzione**

Scopo della convenzione è la gestione unitaria delle procedure di ricorso al credito per il quale vengono poste in essere procedure negoziali al fine di ottenere condizioni migliori sul mercato dei capitali nonchè consentirne l'accesso anche ai comuni medio-piccoli della provincia o di altre provincie che difficilmente potrebbero porre in essere procedure complesse e di importo non interessante per gli istituti di credito. Al termine delle procedure negoziali, definite le condizioni, i singoli enti procederanno, se lo riterranno opportuno, alle singole operazioni nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre è possibile in via facoltativa da parte dell'Ente Locale convenzionato richiedere collaborazione e/o consulenza specifica al Servizio finanziario del Comune di Cazzago San Martino nell'ambito di: gestione ottimale delle emissioni dei prestiti obbligazionari; operazioni di finanza derivata; gestione ottimale della liquidità derivante da prestiti obbligazionari erogati ma non ancora utilizzati; ristrutturazione debiti pregressi con rinegoziazione e/o estinzione anticipata finanziata dall'emissione di nuovi prestiti obbligazionari come da normativa vigente; altre forme di supporto amministrativo-tecnico per l'Area-Settore-Servizio Economico Finanziario dell'Ente interessato. La collaborazione e/o la consulenza di cui sopra verrà garantita attraverso l'adozione di specifici accordi.

#### **ART. 3 - Natura della convenzione**

La convenzione assume la natura prevista dall'ultimo periodo dell'art.30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la delega delle funzioni di cui all'art.1 da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore del Comune di Cazzago San Martino, che pertanto opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### **ART. 4 - Forme di consultazione tra gli enti contraenti ed obblighi da parte degli Enti convenzionati e relativi obblighi.**

Gli Enti convenzionati con il Comune di Cazzago S.M. hanno l'obbligo di comunicare, per motivi organizzativi, a mezzo e-mail, fax o postale al Comune di Cazzago S.M. la delibera di emissione o gli estremi di questa entro 60 giorni dall'adozione. Inoltre, su richiesta del Comune di Cazzago S.M. o di altro Ente convenzionato, è possibile convocare una riunione tra i rappresentanti degli Enti convenzionati per chiarimenti e/o proposte migliorative legate al ricorso all'indebitamento. Nel caso di collocamento di prestiti obbligazionari diverso rispetto alla sottoscrizione a fermo, l'ente capofila può richiedere, con obbligo relativo al pagamento per l'Ente interessato, al Comune che procede all'emissione prima descritta un importo (comunque non superiore allo 0,1% rispetto al Capitale emesso) per il rimborso di eventuali spese amministrative sostenute (per eventuale rating, costi per garanzie diverse da rilascio di delegazioni di pagamento per multiemissione o per altri costi di natura amministrativa).

## **ART. 5 - Durata,modifiche e nuove adesioni alla convenzione**

La convenzione è costituita fino al 31/12/2012 e potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto deliberativo da parte degli organi competenti degli enti associati. Potrà cessare prima del tempo: -per recesso del Comune di Cazzago San Martino -per esaurimento del fine per la quale è stata costituita -per disposizione di legge.

La presente convenzione potrà essere modificata su proposta del comune di Cazzago San Martino e previa approvazione dei consigli comunali interessati. I comuni che non approveranno le modifiche, entro 6 mesi dalla proposta, recederanno automaticamente dalla convenzione. I comuni convenzionati possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione. E' consentita l'adesione all'associazione da parte di altri ENTI LOCALI presenti sul territorio nazionale, previa approvazione della convenzione vigente al momento dell'adesione. In tal caso il nuovo ente potrà usufruire delle condizioni dell'anno di adesione, previa analisi finanziaria da parte dell'Istituto finanziario contraente .



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**C.C. Numero 19 del 22/04/2010**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ed assimilati.**

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Si	MARELLI MASSIMO	Si
ARICI REMO	Si	MASUTTI LUCIA	Si
CALABRIA EMANUELE	Si	NEGRINI LAURA	Si
CERETTI DAMIANO	Si	PEA FRANCESCO	Si
CODENOTTI MATTEO	Si	PENAZZA MARCO	Si
DELORENZI CHIARA	Si	PREVACINI EDDA	Si
FERLUCCI GIOVANNA	Si	QUARENA STEFANO	Si
GNOCCHI MARGHERITA	Si	ROSOLA ELISA	Si
LAZZARI LUCIA	Si	VERONA RENATO	Si
MARCHINA BRUNO	Si	ZANELLI GIORGIO	==
MARCHINA ILARIA	Si		

Nro Presenti: 20

Nro Assenti : 1

Partecipa il Segretario Generale Siciliano Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

### Delibera n. 19 del 22 aprile 2010

**OGGETTO:** modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ed assimilati.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con propria deliberazione n. 14 del 6/3/2006 è stato deciso il passaggio da tassa a tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dell'art. 49 del d.to leg.vo n. 2/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 16/7/2009, pubblicata nella G.U. n. 30 del 29/7/2009, che ha stabilito che tale tariffa ha natura tributaria, decisione giurisdizionale che comporta, tra l'altro, la necessità di adeguare lo specifico regolamento comunale per renderlo utilizzabile nell'ambito tributario anziché patrimoniale come sin qui avvenuto;

Ravvisata pertanto la necessità di introdurre i necessari adeguamenti nel Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ed assimilati, adottato con propria deliberazione n. 14 del 6/3/2006 e modificato con proprie deliberazioni n. 29 del 22/5/2006 e n. 25 del 26/3/2007;

Viste le modifiche da apportare predisposte dal competente Assessorato, dato atto che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione consiliare bilancio nella seduta del 16/4/2010;

Visto il 2° comma – lett. a) – dell'art. 42 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, e dell'art. 8 dello Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti,

### DELIBERA :

- 1) di modificare, per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate, il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ed assimilati, di cui alle proprie deliberazioni n. 14/2006, n. 29/2006 e n. 25/2007, dando atto che il nuovo testo, con le correzioni evidenziate con il ~~carattere times new roman barrato e corsivo~~ per le abrogazioni e con il carattere arial grassetto sottolineato per le integrazioni, risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale;
- 3) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Brescia presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.



# COMUNE DI GUSSAGO

(Provincia di Brescia)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

- APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 14 DEL 06/03/2006.
- MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 29 DEL 22/05/2006.
- MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 25 DEL 26/03/2007.
- MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 19 DEL 22/04/2010.

# SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2	GESTIONE DEI RIFIUTI	1
ART. 3	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	1
ART. 4	DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	1
ART. 5	SOGGETTI PASSIVI	2
ART. 6	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA	2
ART. 7	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	3
ART. 8	SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI	4
ART. 9	NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	7
ART. 10	DENUNCE	7
ART. 11	INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	8
ART. 12	CONGUAGLI	9
ART. 13	RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI	9
ART. 14	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO	10
ART. 15	RIMBORSI	11
ART. 16	TARIFFA GIORNALIERA	12
ART. 17	ACCERTAMENTO	12
<b><u>ART. 17/BIS</u></b>	<b><u>INTERESSI</u></b>	12
<b><u>ART. 17/TER</u></b>	<b><u>COMPENSAZIONE</u></b>	12
ART. 18	RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	13
ART. 19	<del>PENALITA'</del> <b><u>SANZIONI</u></b>	13
ART. 20	TRIBUTO AMBIENTALE	13
ART. 21	CONTENZIOSO	14
ART. 22	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
ART. 23	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	14

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Gussago, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 nonché i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

#### **Art. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La "gestione dei rifiuti" comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, svolte in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 come modificato dall'art. 198 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita la tariffa annuale, composta da una quota fissa ed una variabile, disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

#### **Art. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**

1. La Giunta Comunale, acquisito dal gestore del servizio il piano finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti per legge, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.

2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

3. Ai sensi dell'art. 54 - comma 1 bis - del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da variazioni nell'entità e qualità del servizio reso. L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.

4. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi il recupero della differenza potrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, anche in più di un'annualità a decorrere dall'esercizio successivo.

#### **Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone ove è accertata la produzione di rifiuti da parte del gestore del servizio, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui a precedente art. 2.

#### **Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA**

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 4.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio di cui al successivo art.17, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata sulla superficie dichiarata nella denuncia originaria o di variazione ai fini della Tarsu o della Tariffa o in assenza di esse su una superficie presunta di 80 mq. e per un nucleo familiare composto da una persona. E' comunque ammessa la produzione di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di cui al successivo art.10.

6. Per le autorimesse ad uso privato e per i depositi attrezzi, quest'ultimi con superficie non superiore a mq. 60, che non siano di pertinenza dell'abitazione dell'occupante, è applicata la sola parte fissa della tariffa riferita ad una persona.

7. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.

9. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione a non residenti nel Comune di Gussago per periodi complessivamente inferiori ad un anno, la tariffa è comunque dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo composto da una persona.

#### **Art. 7 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:

a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei soggetti ivi non residenti, utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a ~~180~~ **183** giorni nell'anno. Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e si applica, sulla quota variabile della tariffa, un coefficiente di riduzione pari al 50%. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a ~~180~~ **183** giorni all'anno, risultante da

licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. A tali utenze si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.

### **Art. 8 - SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza. Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta, le aree verdi e le parti comuni del condominio adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono altresì escluse i vani caldaia, le soffitte, le scale e i pianerottoli.

2. Per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tariffa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.

3. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco eccetera. Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori i locali e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- c) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio;
- d) i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- e) i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità sopravvenute emessa dagli organi competenti, la chiusura dei contratti di fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, la revoca o la sospensione o il deposito della licenza commerciale tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali anche pericolosi o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti. La produzione e lo smaltimento di tali rifiuti dovranno essere comprovati attraverso la presentazione al gestore del servizio di idonea documentazione (MUD, formulari, ecc.)

Sono in particolare non soggetti a tariffa:

- a) le aree scoperte adibite all'esercizio dell'impresa agricola. Sono pertanto soggetti alla tariffa le aree e i locali utilizzati a fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili) nonché gli altri locali destinati all'attività agricola;
- b) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
- c) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi nonché le superfici delle strutture sanitarie, limitatamente alle porzioni dove si svolgono lavorazioni che comportano la formazione di rifiuti speciali non assimilabili.

4/bis. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui comma 4, con esclusione delle lettere a) e b), devono presentare all'ufficio tributi del Comune, la sotto elencata documentazione:

- a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi, contenente la dichiarazione che nell'insediamento (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune copia del MUD o di equivalente documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia, dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tariffa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA o all'organo competente. I contribuenti non tenuti alla presentazione della predetta documentazione, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione con tariffa intera, l'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento all'art. 19;
- b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

L'istanza deve essere presentata entro 60gg. dall'inizio dell'occupazione e dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal giorno di inizio dell'occupazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 60gg. dall'inizio di ciascun anno. La mancata presentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza presentata oltre i predetti termini comporta il diritto alla esclusione dalla tariffa a decorrere dal giorno di presentazione della istanza tardiva.

4/ter. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre rifiuti speciali assimilati e non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la tariffa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata in tali locali e superfici, percentualmente ridotta come di seguito indicato:

- studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;
- elettrauto 70%;
- caseifici e cantine vinicole: 80%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
- officine metalmeccaniche: 25%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
- laboratori fotografici o eliografici 50% ;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.

Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

5. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

6. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art.10.

7. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

## **Art. 9 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

1. Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di cui sopra si applica la procedura di conguaglio di cui al successivo art. 12. Non sono inoltre computate ai fini del calcolo della tariffa:

- a) le persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio nel corso dell'anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno;
- b) i componenti il nucleo familiare iscritti all'AIRE.

2. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare al gestore del servizio ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza.

3. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal giorno dell'avvenuta variazione.

4. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle variazioni anagrafiche al gestore del servizio sono disciplinate sulla base di accordi col gestore del servizio.

5. Per le utenze intestate a persone non residenti, il numero degli occupanti, in sede di prima applicazione e salvo diversa successiva dichiarazione del nucleo familiare di iscrizione anagrafica e/o salvo verifica d'ufficio del nucleo di iscrizione anagrafica, è determinato sulla base del parametro di un occupante ogni 30 mq di superficie imponibile, con un minimo di un occupante e con arrotondamento aritmetico del numero degli occupanti.

## **Art. 10 - DENUNCE**

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare gestore del servizio, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti anche presso gli uffici comunali.

2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle

medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta. L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre, nel caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gussago. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. badanti che dimorano presso la famiglia).

3. Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi rilevanti nel calcolo della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate al gestore del servizio entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1. del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del gestore del servizio, che rilascerà ricevuta.

6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione.

7. Il Comune trasmette al gestore del servizio tutte le notizie utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze nei termini che verranno concordati con il gestore medesimo.

8. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art.6 comma 8 sono tenuti, dietro richiesta del gestore del servizio, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

#### **Art. 11 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma al gestore del servizio e dallo stesso accertata, dà diritto **allo**

**sgravio** o al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

5. La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal giorno successivo alla data di avvenuta comunicazione.

6. La mancata o tardiva comunicazione di cessazione comprovata dal subentro di altro soggetto nei medesimi locali o dalla presentazione di idonea documentazione, da produrre non oltre 6 mesi *dalla scadenza dal ricevimento* della *fattura bolletta* del periodo di riferimento, attestante la cessata detenzione/occupazione, dà diritto **allo sgravio e/o** al rimborso con decorrenza rispettivamente dall'inizio della nuova utenza o dalla data rilevabile dalla predetta documentazione probatoria.

7. La comunicazione di variazione di elementi rilevanti nel calcolo della tariffa (modifica superficie, numero occupanti, destinazione d'uso), salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 ultimo periodo del presente regolamento ha efficacia dal giorno in cui si è verificata la variazione.

**8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia di inizio occupazione/detenzione dei locali, dovuta dagli eredi non conviventi, può essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso del contribuente. Tale scelta deve essere annotata nella denuncia di inizio occupazione/detenzione.**

**Nello stesso termine di cui sopra possono essere effettuati i versamenti e possono essere presentate eventuali istanze di rimborso in deroga al termine di cui al comma 6, relativi al de cuius. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli adempimenti per l'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso.**

## **Art. 12 - CONGUAGLI**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

## **Art. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI**

1. Oltre alle riduzioni di cui all'art.7 ed alle esenzioni di cui all'art.8 si applicano le riduzioni della quota variabile di seguito indicate:

a) riduzione del 90% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti che li utilizzino a fini istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Gussago, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico;

b) riduzione del 90% per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e le comunità alloggio, le ONLUS, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale

nonché le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato;

c) riduzione del 90% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati alla lettera a) o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche;

d) riduzione del 90% per le utenze domestiche e non domestiche situate all'esterno del perimetro dell'area nella quale viene svolto il servizio di nettezza urbana;

e) riduzione del 90% per i parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art.2, 2° comma, della Legge 11.2.1994 n.109, le cui tariffe siano determinate dal Comune non che per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comune le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune;

f) riduzione del 50% in favore di contribuenti di utenze domestiche che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti secondo le modalità previste da apposita delibera di Giunta Comunale. La riduzione ha efficacia dal ~~primo~~ giorno ~~del mese successivo a quello~~ di presentazione della richiesta. Tale riduzione non è cumulabile con quella del punto g).

g) riduzione 50% nei confronti degli agricoltori (utenze domestiche) occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. Tale riduzione non è cumulabile con quella del punto f).

h) riduzione 90% nei confronti degli agricoltori (utenze non domestiche) con esclusione delle aree di cui all'art. 8 comma 4 lettera a).

1/bis. Il cumulo di più riduzioni della quota variabile della tariffa del presente regolamento, ivi comprese quelle previste per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 7, non può in ogni caso superare il 90% di riduzione della parte variabile della tariffa medesima.

~~2. Il Comune istituisce un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche allo scopo di contenere l'aumento conseguente all'istituzione della tariffa, secondo modalità stabilite annualmente dalla Giunta comunale.~~

#### **Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Per le utenze non domestiche che avviano a recupero, a propria cura e spese, rifiuti assimilati agli urbani è applicata una riduzione fino alla misura massima del 75% della parte variabile della tariffa rifiuti. Tale percentuale è commisurata alla percentuale dei costi variabili sui costi complessivi del servizio di nettezza urbana. Tale percentuale può essere modificata annualmente con deliberazione

della giunta comunale per parametrarla al rapporto effettivo tra costi fissi e variabili. Ai fini della definizione di costi fissi e costi variabili si rinvia a quanto stabilito dal DPR 158/99.

2. Per le suddette utenze, ferma restando la misura massima di riduzione prevista al comma 1, la riduzione viene stabilita sulla base della quantità effettiva e documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero. A tal fine, il produttore, presenta apposita istanza-autocertificazione, entro 30 giorni dal termine di presentazione del MUD o di equivalente documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia, utilizzando apposito modulo fornito gratuitamente dall'ufficio tributi, con allegati:

- attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprovante la quantità di rifiuti avviati al recupero secondo le normative tecniche ammesse dalla legge;
- copia del MUD o di equivalente documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia, o, nel caso di ditta non tenuta alla presentazione delle medesime, idonea documentazione attestante il conferimento di rifiuti avviati al recupero.

3. comma abrogato.

4. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, avviati al recupero.

5. La riduzione, è stabilita in euro 0,13 per kg di rifiuto assimilato avviato al recupero, nella misura massima prevista al comma 1. Tale importo può essere modificato con deliberazione della giunta comunale, annualmente, per rapportarlo all'effettivo costo variabile sostenuto dal Comune per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani.

6. L'ufficio tributi, acquisito il parere dell'ufficio ecologia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, provvede entro ~~60~~ **180** giorni al rimborso della tariffa nelle misure fissate dal presente articolo.

#### **Art. 15 - RIMBORSI**

1. Nei casi di errata applicazione della tariffa l'utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto d'ufficio dal gestore stesso, oppure su istanza dell'interessato.

**1/bis. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1, il rimborso è disposto dall'ufficio, esclusivamente su istanza dell'utente.**

2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro ~~90~~ **180** giorni dalla presentazione della stessa; la domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto, **ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**

**3. Non si provvede al rimborso delle somme non dovute, se inferiori a Euro 5,00 (cinque/00) salvo il caso in cui la somma da rimborsare sia conguagliabile nella successiva bollettazione.**

#### **Art. 16 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale. La tariffa giornaliera si applica alle occupazioni temporanee inferiori a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti.

La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune e viene riversata all'ente gestore del servizio in unica soluzione a fine esercizio.

#### **Art. 17 - ACCERTAMENTO**

1. Il gestore del servizio può effettuare controlli verifiche relative alle denunce ed, emergendo irregolarità, applicare la maggior tariffa dovuta, oltre ad interessi e *penalità* **sanzioni di cui al presente regolamento.**

2. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.

3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dall'art. 12 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).

4. L'attività di accertamento *L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai quattro precedenti* è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 171 della Legge 296/2006.

#### **Art. 17/BIS - INTERESSI.**

1. **Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.**

2. **Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.**

3. **Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno (1/365).**

#### **Art. 17/TER - COMPENSAZIONE.**

1. **Gli utenti possono compensare i propri crediti, se superiori agli importi di cui all'art. 15 comma 3, comprensivi degli interessi di legge, con gli importi dovuti al Comune sempre a medesimo titolo,**

anche a seguito della notifica di avvisi di accertamento, entro i termini previsti per il rimborso delle somme non dovute.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'utente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

#### **Art. 18 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

1. Il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Non si fa luogo immediatamente alla riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 5,00 (cinque/00). L'importo verrà cumulato nella eventuale ~~fatturazione~~ **bollettazione** successiva.

#### **Art. 19 - ~~PENALITA'~~ SANZIONI**

- ~~1. Nel caso di omessa, tardiva o non veritiera dichiarazione di apertura dell'utenza o di variazione degli elementi rilevanti per il computo della tariffa, il gestore del servizio applica, sulle somme accertate come dovute a titolo di tariffa, l'interesse al tasso legale di cui all'art. 17/bis.~~
- ~~2. Il gestore del servizio richiede altresì il rimborso delle spese di accertamento, nella misura del 30% dell'importo accertato con un minimo di 15 euro e con un massimo di 150 euro. **Nel caso di tardivo, parziale, omesso pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30% del somma dovuta.**~~
3. Al sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento, diversa da quelle previste al comma 2, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 20 - TRIBUTO AMBIENTALE**

1. Il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

### **Art. 21 - CONTENZIOSO**

1. L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori.
2. In caso di controversia, se l'utente si rivolge ~~all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio~~ **alla Commissione Tributaria Provinciale**, il gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

### **Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2006. Dalla medesima data, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicabile solo per la definizione dei rapporti tributari sorti entro il 31.12.2005 e riferiti alla TARSU.
2. La prima emissione riguardante la tariffa, relativa al 2006, potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale all'1.1.2006, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce originarie della tassa smaltimento rifiuti, trasmesse al gestore del servizio.

### **Art. 23 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158/1999.
2. **Alla tariffa di cui al presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di ravvedimento operoso e di accertamento con adesione.**



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**C.C. Numero 20 del 22/04/2010**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione del piano finanziario della tariffa rifiuti per l'anno 2010.**

L'anno duemiladieci addi ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Si	MARELLI MASSIMO	Si
ARICI REMO	Si	MASUTTI LUCIA	Si
CALABRIA EMANUELE	Si	NEGRINI LAURA	Si
CERETTI DAMIANO	Si	PEA FRANCESCO	Si
CODENOTTI MATTEO	Si	PENAZZA MARCO	Si
DELORENZI CHIARA	Si	PREVACINI EDDA	Si
FERLUCCI GIOVANNA	Si	QUARENA STEFANO	Si
GNOCCHI MARGHERITA	Si	ROSOLA ELISA	Si
LAZZARI LUCIA	Si	VERONA RENATO	Si
MARCHINA BRUNO	Si	ZANELLI GIORGIO	==
MARCHINA ILARIA	Si		

Nro Presenti: 20  
Nro Assenti : 1

Partecipa il Segretario Generale Siciliano Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

### Delibera n. 20 del 22 aprile 2010

**OGGETTO:** approvazione del piano finanziario della tariffa rifiuti per l'anno 2010.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 6/3/2006 con la quale è stato deciso il passaggio da tassa a tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dell'art. 49 del d.to leg.vo n. 2/1997 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione della modalità di calcolo (metodo normalizzato) stabilite dal D.P.R. n. 158 del/4/1999;

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ed assimilati sulla base dell'art. 49 del d.to leg.vo n. 2/1997 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione della modalità di calcolo (metodo normalizzato) stabilite dal D.P.R. n. 158/1999 adottato con il predetto provvedimento come modificato con proprie deliberazioni n. 29 del 22/5/2006 e n. 25 del 26/3/2007;

Considerato che la concreta applicazione della tariffa è subordinata all'approvazione annuale del piano finanziario e visto in proposito l'elaborato predisposto dal competente ufficio per l'anno 2010 che tiene conto del servizio così come attualmente svolto;

Dato atto che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 16/4/2010;

Visto lo Statuto comunale nonché l'art. 42 - comma 2 - lett. b) ed f) del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che prevedono la competenza del Consiglio comunale per i piani finanziari e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Avuta presente la posizione del Consigliere Ceretti che, dichiarando l'astensione del suo gruppo, fa presente che ci sono alcuni dati che non danno una sufficiente chiave di lettura delle informazioni contenute nel piano finanziario, che servirebbe un maggior monitoraggio del servizio per aumentare il recupero a scapito dello smaltimento e valutare così anche la valorizzazione dei rifiuti che in alcuni casi possono essere una risorsa e non un costo. Sollecita che in Commissione bilancio, in tempi rapidi, si possa valutare la riduzione dei costi complessivi del servizio, e quindi delle tariffe a carico degli utenti, per non avvallare nel tempo il meccanismo del gestore di continuo adeguamento dei costi.

\*\*\*\*\*

Il dettaglio della relazione introduttiva, del dibattito e delle dichiarazioni di voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale.

\*\*\*\*\*

Con voti favorevoli n. 17, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Chiara Delorenzi Sindaco), espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti,

### DELIBERA:

- 1) di approvare l'allegato piano finanziario per la tariffa rifiuti per l'anno 2010 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale.
- 3) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Brescia presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

## **ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 22/4/2010**

### **PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 2010**

Il piano finanziario del 2010 della gestione dei rifiuti (vedi tabella allegata) comprende i costi dei servizi di raccolta-trasporto-recupero-smaltimento dei rifiuti effettuati, in base alle convenzioni vigenti, da

Aprica spa che è incaricata:

- della raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU (rifiuti solidi urbani) conferiti nei cassonetti posizionati sul territorio,
- della raccolta dell'organico presso l'ospedale Richiedei ed altre attività commerciali,
- della raccolta differenziata di carta, vetro e lattine, plastica dai cassonetti presenti sul territorio e in estate al centro sportivo,
- del servizio RUP (pile e farmaci) sul territorio comunale
- del nolo cassoni e dei servizi "lift car"
- della raccolta, trasporto e smaltimento RSI (rifiuti solidi ingombranti) conferiti dagli utenti alla piattaforma di via Galvani,
- dello spazzamento meccanico e manuale delle strade e dei marciapiedi.

Cooperativa Cauto che è incaricata:

- della gestione della piattaforma di via Galvani che comprende l'invio al recupero delle frazioni recuperabili intercettate,
- della raccolta porta a porta del verde, del vetro e della carta presso esercizi pubblici, della carta presso esercizi commerciali, parrucchieri ed estetiste, dei rifiuti recuperabili presso le utenze artigianali, oltre che della raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli presso le utenze domestiche.

La quantità di rifiuti è stata stimata sui dati di andamento della produzione ed i costi del servizio sono stati adeguati in base a comunicazioni dei gestori.

Nel piano finanziario sono inoltre considerati i costi generali di gestione (come ad esempio personale o altre spese a carico dell'amministrazione comunale) e, da quest'anno, anche l'IVA sugli acquisti, in quanto costo indetraibile, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha sancito la natura tributaria della Tariffa Rifiuti.

# Comune di Gussago (BS)

## PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 2010

### ANALISI ECONOMICA

		Fissi	Variabili	Totali	%
<b>CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati</b>					
CSL	Spazzamento/Lavaggio	45.405,54		45.405,54	3,04%
CRT	Raccolta e trasporto		250.634,91	250.634,91	16,80%
CTS	Trattamento e smaltimento:		512.338,45	512.338,45	34,35%
AC	Altri costi			-	0,00%
<b>CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata</b>					
CRD	Raccolta differenziata per materiale		27.778,65	27.778,65	1,86%
CTR	Trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale)		308.726,69	308.726,69	20,70%
<b>CC Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU</b>					
CARC	Amministrativi di riscossione e contenzioso	59.247,67		59.247,67	3,97%
CGG	Generali di gestione	184.349,91		184.349,91	12,36%
CCD	Costi comuni diversi			-	0,00%
<b>CK Costi d'impiego del capitale</b>					
Amm	Ammortamenti	102.958,18		102.958,18	6,90%
Acc	Accantonamenti			-	0,00%
R	Remunerazione del capitale			-	0,00%
		<b>391.961,30</b>	<b>1.099.478,70</b>	<b>1.491.440,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>26,3%</b>	<b>73,7%</b>		

COMUNE DI GUSSAGO (BS)

PREVENTIVO 2010 PRESTAZIONI NETTEZZA URBANA

Descrizione prestazioni	Q.tà	Prezzo	Importo	IVA	Totale	DPR 158/99	
smaltimento RSU Termost.	5.300,00	65,700	348.210,00	34.821,00	10%	383.031,00	CTS
trasporto R.S.U.	616,00		336.520,64	33.652,06	10%	370.172,70	CRT
volumi agg. RSU	5,00	599,560	2.997,80	299,78	10%	3.297,58	CRT
smaltimento FORSU	40,00	83,000	3.320,00	332,00	10%	3.652,00	CTR
trasporto FORSU	9,60		11.320,99	1.132,10	10%	12.453,09	CRD
volumi agg. FORSU		1.179,270					CRD
spazzamento meccanico e manuale			22.094,59	2.209,46	10%	24.304,05	CSL
integr. spazzamento meccanico			4.115,67	411,57	10%	4.527,24	CSL
detrazioni per RD in canone RSU (127 contenitori)	127,00	189,310	24.042,37			24.042,37	CRD
racc. diff. carta (52 campane sv ogni 10 gg)	53,00	256,090	13.572,77			13.572,77	CRD
incremento racc. diff. carta sv ogni 10 gg		256,090					CRD
racc. diff. vetro e lattine (49 campane vetro e 44 lattine)	95,00	189,310	17.984,45			17.984,45	CRD
incremento racc. diff. vetro e lattine		189,310					CRD
racc. diff. plastica (42 cass. sv. ogni 7 gg da 1 aprile 2008)	43,00	365,730	15.726,39			15.726,39	CRD
incremento racc. diff. (serv. estivo campana centro sportivo)		189,310	63,10			63,10	CRD
svuotamento FEL carta Richiedi	12,00	120,020	1.440,24	144,02	10%	1.584,26	CRD
canone trasmissione dati ditte			2.548,46	509,69	20%	3.058,15	CGG
nalo cassoni 20 mc RSI	36,00	55,090	1.983,24	396,65	20%	2.379,89	AMM
lift-car RSI (container/compattatore)	380,00	102,410	38.915,80	3.891,58	10%	42.807,38	CRT
lift-car RPS	25,00	102,410	2.560,25	256,03	10%	2.816,28	CRT
lift-car carta scuole e ditte	70,00	102,410	7.168,70	716,87	10%	7.885,57	CRD
lift-car RSA ditte	20,00	102,410	2.048,20	204,82	10%	2.253,02	CRD
servizio Rip da territorio ogni 15 gg (14 cestini pile - 4 cestini farmaci)	24,00	233,120	5.594,88	1.118,98	20%	6.713,86	CRD
RSI a Trattamento (tonn.)	900,00	113,980	102.582,00	10.258,20	10%	112.840,20	CTS
smaltim. RSU in discarica (differenza) tonn.	200,00	36,720	7.344,00	734,40	10%	8.078,40	CTS
RPS (discarica di Montichiari)	100,00	100,390	10.039,00	1.003,90	10%	11.042,90	CTR
RPS (impianto di lavaggio)	250,00	100,390	25.097,50	2.509,75	10%	27.607,25	CTR
accumulatori kg							CTR
app. obsolete elettr. miste kg (RAEE)	50.000,00						CTR
cimiteriali legname kg	15.000,00	1,443	21.645,00	2.164,50	10%	23.809,50	CTR
farmaci kg (da territorio)	1.200,00	1,269	1.522,80	152,28	10%	1.675,08	CTR
frigoriferi kg (RAEE)	20.000,00						CTR
lampade neon kg (RAEE)	500,00						CTR
oli minerali kg							CTR
oli veg. kg							CTR
pile kg (da territorio)	1.000,00	1,057	1.057,00	105,70	10%	1.162,70	CTR
pneumatici kg		0,119					CTR
T/F kg	1.000,00	1,590	1.590,00	159,00	10%	1.749,00	CTR
toner kg	300,00	1,270	381,00	38,10	10%	419,10	CTR
legno kg		0,032					CTR
verde kg		0,043					CTR
spazzamento meccanico occasionale	22,00	69,420	1.527,24	152,72	10%	1.679,96	CSL
spazzamento manuale occasionale	24,00	38,770	930,48	93,05	10%	1.023,53	CSL
consegna cassoni per RPS	20,00	102,410					CGG
posizionamento contenitori	15,00	102,410	1.536,15	153,62	10%	1.689,77	CGG
nalo occasionale cassone	13,00	55,090	716,17	143,23	20%	859,40	AMM
spazzamento manuale (turno settimanale fatturato ad ASMEA)	12,00	1.130,500	13.566,00			13.566,00	CSL
quota rimborsata da ASMEA			13.566,00			13.566,00	CGG
gestione piazzola			70.489,92	7.048,99	10%	77.538,91	CGG
smaltimento legno	350,00	65,000	22.750,00	2.275,00	10%	25.025,00	CTR
smaltimento verde isola	1.300,00	50,000	65.000,00	6.500,00	10%	71.500,00	CTR
smaltimento verde porta a porta	700,00	50,000	35.000,00	3.500,00	10%	38.500,00	CTR
smaltimento ferro	180,00						CTR
smaltimento vetro isola	70,00	15,000	1.050,00	105,00	10%	1.155,00	CTR
smaltimento vetro porta a porta	70,00	15,000	1.050,00	105,00	10%	1.155,00	CTR
smaltimento carta isola	230,00	15,000	3.450,00	345,00	10%	3.795,00	CTR
smaltimento carta porta a porta	150,00	15,000	2.250,00	225,00	10%	2.475,00	CTR
smaltimento polistirolo	300,00	4,000	1.200,00	120,00	10%	1.320,00	CTR
smaltimento cellophan	25.000,00	0,100	2.500,00	250,00	10%	2.750,00	CTR
smaltimento pneumatici	10,00	140,000	1.400,00	140,00	10%	1.540,00	CTR
oli minerali (costo a intervento)	2,00	200,000	400,00	40,00	10%	440,00	CTR
filtri olio minerale	100,00	0,770	77,00	7,70	10%	84,70	CTR
oli vegetali	1.600,00	0,300	480,00	48,00	10%	528,00	CTR
smaltimento inerti	150,00	30,000	4.500,00	450,00	10%	4.950,00	CTS
smaltimento poliuretano							CTR
smaltimento polistirolo espanso							CTR
porta a porta carta e cartone esercizi pubblici e commerciali - vetro esercizi pubblici			24.168,00	2.416,80	10%	26.584,80	CTR
porta a porta carta, vetro e plastica attività artigianali			3.504,36	350,44	10%	3.854,80	CTR
porta a porta ingombranti utenze domestiche			2.054,28	205,43	10%	2.259,71	CRT
canone fisso porta a porta verde utenze domestiche			49.846,50	4.984,65	10%	54.831,15	CTR
polizza bancaria autorizzazione provinciale piattaforma			250,00			250,00	CGG
costi personale del Comune			52.350,00			52.350,00	CARC
spese varie Comune			3.054,79	610,95	20%	3.665,74	CGG
spese utenze isola ecologica			5.466,67	1.093,33	20%	6.560,00	CGG
quota interessi su mutui in ammortamento			727,27	72,73	10%	800,00	CGG
piattaforma rifiuti			2.150,00			2.150,00	CGG
spese per utilizzo software tariffa rifiuti			833,33	166,67	20%	1.000,00	CGG
morosità			10.000,00			10.000,00	
costi amministrativi della riscossione			6.500,00			6.500,00	CARC
<b>Totale</b>			<b>1.362.614,26</b>	<b>128.825,74</b>		<b>1.491.440,00</b>	

DPR 158/99	€/a	Amm. to cassonati	Personale gestore	Amm. to mezzi	€/a
CSL	45.405,54				45.405,54
CRT	424.200,91	- 22.521,00	- 95.016,00	- 56.029,00	250.634,91
CTS	512.338,45				512.338,45
AC					
CRD	54.549,65	- 12.749,00	- 5.624,00	- 8.398,00	27.778,65
CTR	308.726,69				308.726,69
CARC	59.247,67				59.247,67
CGG	83.709,91		100.640,00		184.349,91
CCD					
AMM	3.261,18	35.270,00		64.427,00	102.958,18
ACC					
R					
<b>Totale</b>	<b>1.491.440,00</b>				<b>1.491.440,00</b>

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 22 APRILE 2010



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**C.C. Numero 21 del 22/04/2010**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Adozione del Piano di Governo del Territorio - P.G.T. - ai sensi della L.R. 11/3/2005, n. 12, e s.m.i.**

L'anno duemiladieci addi ventidue del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Si	MARELLI MASSIMO	Si
ARICI REMO	Si	MASUTTI LUCIA	Si
CALABRIA EMANUELE	Si	NEGRINI LAURA	Si
CERETTI DAMIANO	Si	PEA FRANCESCO	Si
CODENOTTI MATTEO	Si	PENAZZA MARCO	Si
DELORENZI CHIARA	Si	PREVACINI EDDA	Si
FERLUCCI GIOVANNA	Si	QUARENA STEFANO	Si
GNOCCHI MARGHERITA	Si	ROSOLA ELISA	Si
LAZZARI LUCIA	Si	VERONA RENATO	Si
MARCHINA BRUNO	Si	ZANELLI GIORGIO	==
MARCHINA ILARIA	Si		

Nro Presenti: 20

Nro Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Siciliano Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

### Delibera n. 21 del 22 aprile 2010

**OGGETTO: adozione del Piano di Governo del Territorio – P.G.T. - ai sensi della L.R. 11/3/2005, n. 12, e s.m.i.**

Il Sindaco, nell'introdurre l'argomento dell'adozione del P.G.T. che si propone alla valutazione ed approvazione del Consiglio comunale in ottemperanza alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., riferisce anche che il tracciato della bretella collegante via Fermi con l'autostrada BRE.BE.MI sul mappale n. 754 del foglio n. 36, non è quello ritenuto definitivo in quanto contrastante con la soluzione convenzionata con atto 30/1/2008, rep. n. 3908 del Segretario comunale in applicazione della procedura dello Sportello unico e definita con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27/7/2006 che recepisce le indicazioni della Provincia e del progetto preliminare del C.I.P.E. ed è anche mancante di due innesti essenziali nella viabilità comunale attuale e futura al punto che l'Amministrazione comunale ha provveduto al ripristino di tale tracciato con opportune osservazioni e, se del caso, attiverà le necessarie azioni giudiziarie nei confronti dei soggetti competenti o interessati. Ricorda altresì che, a seguito della necessità di correggere alcuni piccoli errori materiali che non originano modifiche sostanziali all'impianto del PGT e di introdurre alcune precisazioni emerse durante l'esame da parte della Commissione, in data 21/4/2010 sono stati sostituiti n. 6 elaborati di quelli in precedenza depositati il 15/4/2010.

Dopo gli interventi degli Assessori Aliprandi, Penazza e Quarena e la relazione dell'arch. Buzzi, estensore del P.G.T., segue un ampio dibattito dove i diversi consiglieri, a titolo personale e/o a nome del rispettivo gruppo, esprimono le più diverse valutazioni in merito al P.G.T. ed alle scelte ivi delineate, dibattito dal quale emerge la posizione favorevole del gruppo di maggioranza e la posizione contraria di tutte le minoranze.

\*\*\*\*\*

*Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle repliche e delle dichiarazioni di voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale.*

\*\*\*\*\*

Dopo di che,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che il Comune di Gussago è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della G.R. n. VII/1747 del 20/10/2000 "Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale in revisione del vigente modificato d'ufficio. Deliberazioni consiliari n. 62 del 31/7/1997 e n. 18 del 18/4/2000.";

**Considerato** che:

- la L.R. n. 12 dell'11/3/2005, in vigore dal 31/3/2005, con la quale la Regione Lombardia ha legiferato in materia di Governo del Territorio, prevede, in sostituzione dei Piani Regolatori Generali, la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- la precedente Amministrazione, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 14/4/09, aveva adottato il Piano di Governo del Territorio;
- l'attuale Amministrazione, con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 24/9/2009 ha proceduto a revocare il P.G.T. adottato con il predetto provvedimento n. 21/2009;
- l'attuale Amministrazione comunale ha riavviato il procedimento di stesura del P.G.T. con delibera della Giunta Comunale n. 167 del 5/10/2009 e tale avvio è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato dal 6/10/2009 al 6/11/2009, manifesti affissi sul territorio comunale, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani

“Giornale di Brescia” e “Bresciaoggi” in data 8/10/2009, e sul sito internet comunale, ai sensi dell'art. 13 - comma 2 - della L.R. 12/2005 per la raccolta di suggerimenti e proposte da parte di tutti gli interessati;

- a seguito di tale pubblicizzazione sono pervenute al Comune n. 45 proposte, opportunamente valutate che sono state acquisite agli atti dell' Area Tecnica;
- questa Amministrazione comunale ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. - per gli atti del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 12/2005 e relativi indirizzi generali previsti dalla D.G.R. n VIII/001563 del 22/12/2005, e che tale avvio è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato dal 6/10/2009 al 6/11/2009, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani “Giornale di Brescia” e “Bresciaoggi” in data 8/10/2009 e sul sito internet comunale, per la raccolta di suggerimenti e proposte da parte di tutti gli interessati;
- l'Area Tecnica ha pertanto proceduto a conferire apposito incarico allo Studio Buzzi e Associati srl, con sede a Roè Volciano, Via Bellini 7/9, per l'elaborazione della proposta di Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica secondo i programmi di questa Amministrazione comunale;
- l'Amministrazione comunale, durante tutta la fase di redazione degli atti del P.G.T., ha svolto un incontro pubblico col fine di avviare un processo partecipato ed interattivo di elaborazione del P.G.T.;
- con avviso in data 1/2/2010, prot. 2689, si è proceduto al deposito del Piano preliminare del PGT, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica rendendoli disponibili anche sul sito comunale [www.gussago.com](http://www.gussago.com) e invitando Enti ed Associazioni portatori di interessi diffusi a far pervenire proposte o indicazioni scritte entro 30 giorni;
- contestualmente alla stesura degli atti costituenti il PGT è stata redatta la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano finalizzata a valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali delle azioni proposte;
- l'Amministrazione comunale, durante tutta la fase di redazione della VAS ha pubblicato sul sito internet del Comune il Piano preliminare del PGT, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica nonché pubblicata sul sito “SIVAS” della Regione Lombardia, al fine di avviare un processo partecipato ed interattivo di valutazione;
- sono state convocate due sedute della Conferenza di Valutazione i cui verbali sono stati pubblicati sul sito web del Comune;

**Visto** lo Studio relativo alla Componente Geologica, Idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio redatto dalla Dott.ssa Laura Ziliani con studio in Brescia;

**Visto** il Decreto di Valutazione ambientale strategica in data 16/2/2010, prot. n. 4448;

**Visto** il Parere sulla Valutazione ambientale strategica del P.G.T. della Provincia di Brescia in data 12/3/2010;

**Visto** il Parere sulla Valutazione ambientale strategica del P.G.T. dell'ARPA in data 12/3/2010;

**Visto** il Parere sulla Valutazione ambientale strategica del P.G.T. dell'ASL in data 18/3/2010;

**Dato** atto che i rilievi contenuti nei pareri predetti sono stati fatti propri nel P.G.T.;

**Visto** il Piano di Governo del Territorio redatto, ai sensi dell'art. 7, 8, 9 e 10 della L.R. 12/2005, dallo Studio Buzzi e Associati depositato al protocollo comunale in data 15/4/2010 ed integrato in data 21/4/2010;

**Verificato** altresì che la Relazione illustrativa del Documento di Piano e la Relazione illustrativa del Piano dei Servizi dimostrano la sostenibilità economica finanziaria delle scelte operate dal P.G.T. ;

**Viste** le seguenti disposizioni normative:

- Legge Regionale Lombardia n.12 del 16 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni – detta Legge per il Governo del Territorio;
- D.G.R n.8/1562 del 22 dicembre 2005 – Sviluppo del sistema informativo territoriale integrato (SIT);
- D.G.R n.8/1681 del 29 dicembre 2005 – Modalità per la pianificazione comunale;
- D.G.R n.8/1566 del 22 dicembre 2005 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- D.G.R n.8/1563 del 22 dicembre 2005 – Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);
- Circolare Regione Lombardia – Primi indirizzi interpretativi relativamente alla L.R. 12/2005;
- Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- Legge Regionale Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010; –

Preso atto che l'argomento è stato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione Consiliare LL.PP. - Urbanistica – Ecologia e qualità della vita nelle sedute del 4, 10 e 17 marzo 2010 e del 12 e 19 aprile 2010;

Con voti favorevoli n. 14 (maggioranza), contrari n. 6 (minoranze) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti,

## **DELIBERA :**

- 1) di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L.R. 12/2005, il Piano di Governo del Territorio – P.G.T. - redatto dallo Studio Buzzi e Associati con sede a Roè Volciano, composto dai seguenti documenti:

### **DOCUMENTO DI PIANO PRELIMINARE**

**Allegati:**

B01DdPr00 Documento di Piano preliminare

### **DOCUMENTO DI PIANO**

**Allegati:**

A01DdPr00 Norme tecniche di attuazione  
A02DdPr00 Sistema della mobilità  
A03DdPr00 Individuazione delle istanze e delle proposte per la formazione condivisa del PGT  
A01APr00 Analisi paesistica: Relazione  
A02APr00 Analisi paesistica: Indirizzi  
A01SAr00 Studio territoriale – Agronomico: Relazione

**Tavole:**

T01DdPr00	Sistema dei vincoli	scala 1:5.000
T02DdPr00	Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno	scala 1:5.000
T03DdPr00	Ambiti di trasformazione	scala 1:5.000
T04DdPr00	Individuazione delle istanze e delle proposte per la formazione condivisa del PGT	scala 1:5.000

T05DdPr00	Sistema della mobilità	scala 1:5.000
T06DdPr00	Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali	scala 1:5.000
T07DdPr00	Accessibilità' pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici	scala 1:5.000
T01APr00	Carta delle componenti del paesaggio fisico-naturale	scala 1:5.000
T02APr00	Carta delle componenti del paesaggio agrario	scala 1:5.000
T03APr00	Carta delle componenti del paesaggio storico-culturale	scala 1:5.000
T04APr00	Carta delle componenti del paesaggio urbano	scala 1:5.000
T05APr00	Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico-naturale	scala 1:5.000
T06APr00	Carta delle valutazioni di sensibilità del paesaggio agrario	scala 1:5.000
T07APr00	Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico-culturale	scala 1:5.000
T08APr00	Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano	scala 1:5.000
T09APr00	Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica	scala 1:5.000
T10APr00	Carta delle classi finali di sensibilità paesistica	scala 1:5.000
T11PPr00	Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il PTCP	scala 1:10.000
T01SAr00	Studio territoriale – Agronomico: Valore agroambientale	scala 1:5.000

## **PIANO DELLE REGOLE**

### **Allegati:**

A01PdRr00 Norme tecniche di attuazione

### **Indagine sui nuclei antica formazione**

A01NAFr00 Relazione tecnica  
A02NAFr00 – A49NAFr00 Indagine sui nuclei di antica formazione  
A50NAFr00 Norme Tecniche di Attuazione

### **Tavole:**

T01PdRr00	Piano delle regole	scala 1:5.000
T02aPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02bPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02cPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02dPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02ePdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02fPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02gPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02hPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T02iPdRr00	Piano delle regole	scala 1:2.000
T00NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T01NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T02NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T03NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T04NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T05NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T06NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T07NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T08NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T09NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T10NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T11NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T12NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500
T13NAFr00	Indagine sui nuclei antica formazione	scala 1:500

## **PIANO DEI SERVIZI**

### **Allegati:**

A01PdSr00 Norme tecniche di attuazione  
A02aPdSr00 Relazione tecnica – Stato di fatto  
A02bPdSr00 Relazione tecnica – Progetti  
A02cPdSr00 Allegato alla relazione tecnica – Stato di fatto  
A03PdSr00 Sostenibilità finanziaria

**Tavole:**

T01aPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto	scala 1:2.000
T01bPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto	scala 1:2.000
T01cPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto	scala 1:2.000
T01dPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto	scala 1:2.000
T01ePdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto	scala 1:2.000
T01fPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto	scala 1:2.000
T02aPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto	scala 1:2.000
T02bPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto	scala 1:2.000
T02cPdSr00	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto	scala 1:2.000
T03PdSr00	Approvvigionamento idrico e strutture tecnologiche di servizio	scala 1:5.000
T04PdSr00	Elettrodotti e strutture tecnologiche di servizio	scala 1:5.000
T05PdSr00	Gasdotto e strutture tecnologiche di servizio	scala 1:5.000
T06PdSr00	Sistema di smaltimento dei reflui urbani e strutture tecnologiche di servizio SdF e progetto	scala 1:5.000
T07PdSr00	Mobilità – stato di fatto	scala 1:5.000
T08PdSr00	Mobilità – progetto	scala 1:5.000

**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T.** – Relazione e relativa integrazione;

- 3) di dare atto che, entro 90 giorni dall'adozione, gli atti di PGT saranno depositati presso la Segreteria Generale per un periodo continuativo di giorni 30, al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni;
- 4) di dare atto che sarà dato avviso del deposito degli atti di PGT mediante pubblicazione all'Albo pretorio, sul BURL e su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito internet del Comune;
- 5) di dare atto che, contemporaneamente al deposito presso la Segreteria, il documento di piano sarà trasmesso alla Provincia, all'ASL e all'ARPA;
- 6) di dare atto che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli atti di PGT, ai sensi dell'art. 13 – comma 12 della L.R. 12/2005, vengono applicate le misure di salvaguardia;
- 7) di garantire che il Comune renderà coerente la Classificazione acustica del territorio Comunale vigente alle previsioni del PGT entro la data di approvazione del PGT, così come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 10/8/2001, n. 13;
- 8) di prendere atto e fare proprio l'impegno alle relative future azioni nelle sedi opportune per il ripristino del tracciato della bretella collegante via Fermi con l'autostrada BRE.BE.MI sul mappale n. 754 del foglio n. 36, integrato con i due innesti sulla rotatoria;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 10) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale;
- 11) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 20 amministratori presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Brescia presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.